



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE VIABILITA', PATRIMONIO E IDROGEOLOGICO
Servizio Trasporti

OGGETTO: STRADA PROVINCIALE N. 9 "DELLA VAL MASINO" - ORDINANZA DI LIMITAZIONE DEL TRAFFICO A SENSO UNICO ALTERNATO, IN COMUNE DI VAL MASINO

ORDINANZA N. 106

IL DIRIGENTE

CONSIDERATO che sulla strada provinciale in oggetto si rende necessario un intervento di manutenzione straordinaria delle asfaltature in vari tratti compresi tra il km 11+350 e il km 12+000 e tra il km 14+000 e il km 14+370, nel territorio del comune di Val Masino, disposto dalla scrivente Provincia ed affidato, con determinazione n. 972 del 8 agosto 2025, alla società Cossi Costruzioni S.p.A. (P. IVA 00617100144), con sede in via Chiavenna n. 13 a Sondrio;

VISTA l'istanza della società Cossi Costruzioni S.p.A. pervenuta in data 21 aprile 2026 e registrata al protocollo n. 13408, con cui è stata richiesta l'emissione di un'ordinanza di limitazione del traffico a senso unico alternato, per l'esecuzione dei sopraccitati lavori;

RITENUTO indispensabile, per consentire l'esecuzione dei suddetti lavori, nonché per garantire la sicurezza della circolazione stradale, emettere un provvedimento di limitazione del traffico a senso unico alternato, nell'area interessata;

SU PROPOSTA conforme del competente responsabile di servizio d'intesa con il RUP dell'intervento, in ottemperanza al Codice della Strada, al fine di garantire l'assoluta regolarità della circolazione nel tratto interessato dai lavori di che trattasi;

VISTI gli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DISPONE

la circolazione a senso unico alternato sulla strada provinciale n. 9 "della Val Masino", dal km 11+350 al km 12+000 e dal km 14+000 al km 14+370, in comune di Val Masino, **dalle ore 7.30 alle ore 18.00 di ogni giornata lavorativa, dal giorno 11 maggio 2026 fino a fine lavori, e comune entro e non oltre il giorno 24 giugno 2026.**

Il sabato, la domenica e nei giorni festivi anche infrasettimanali, il traffico dovrà essere ripristinato a doppio senso di circolazione, previa verifica della transitabilità in totale sicurezza.

Il senso unico alternato sarà attuato per tratti limitati, intermedi e successivi di minore lunghezza, in base alle esigenze del cantiere.

È consentito alla ditta esecutrice dei lavori sospendere, per brevi periodi, la circolazione, per l'effettuazione dello scarico del materiale di cantiere o di altre lavorazioni che non possono essere eseguite con la strada aperta al traffico.

Nell'area di cantiere il transito avverrà con limite di velocità di 30 km/h.

La segnaletica attinente a "lavori", "strada deformata" ed al limite di velocità massima 30 km/h, dovrà permanere ed essere periodicamente verificata dalla ditta esecutrice, fino al completo ripristino della pavimentazione bituminosa in tutte le porzioni di carreggiata soggetta alle lavorazioni.

L'impresa esecutrice dei lavori osserverà le seguenti prescrizioni:

- porre adeguata segnaletica indicante la temporanea limitazione al transito e la mancanza della segnaletica orizzontale;
- presegnalare e segnalare la presenza del cantiere nel rispetto delle norme stabilite dal vigente codice della strada (D. Lgs n. 285/1992) e dal regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. n. 495/1992);
- la limitazione del transito ad una corsia avverrà con impianto semaforico da regolare in base ai flussi veicolari, secondo le esigenze di cantiere e in conformità con i precetti dell'articolo 42 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- segnalare il cantiere con opportune luci notturne in caso di scarsa visibilità;
- disporre tutti i dispositivi di protezione e confinamento necessari alla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
- collocare dispositivi con funzione di attenuatori d'urto in caso di ostacoli occupanti la carreggiata stradale;
- la corsia che rimane aperta al traffico deve presentare la pavimentazione sempre pulita e libera da qualsiasi materiale proveniente dal cantiere;
- provvedere all'immediata riapertura della corsia al termine del periodo di chiusura anzidetto, previa verifica della transitabilità in totale sicurezza;
- alla fine dei lavori dovrà essere rimossa la segnaletica temporanea;
- in caso di inconvenienti, un incaricato della ditta esecutrice dovrà intervenire tempestivamente per la risoluzione degli stessi:

- Cossi Costruzioni S.p.A. - cell. n. 345 7495239

- la sorveglianza e la manutenzione di tutta la segnaletica sono a carico della società esecutrice.

È comunque fatta salva l'applicazione scrupolosa degli schemi segnaletici previsti dal decreto ministeriale 10 luglio 2002.

La società Cossi Costruzioni S.p.A. terrà la scrivente Provincia sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per dato e fatto della presente ordinanza potesse prevenire loro da terzi, intendendosi che l'ordinanza è emessa senza pregiudizio dei terzi stessi.

È, inoltre, fatta salva la facoltà della scrivente Provincia di revocare la presente ordinanza, a proprio insindacabile giudizio, per sopraggiunti motivi legati alla sicurezza stradale, senza che la società Cossi Costruzioni S.p.A. possa pretendere alcun indennizzo.

La presente ordinanza, oltre che essere esposta in loco con i prescritti segnali stradali, verrà resa nota al pubblico, anche mediante pubblicazione all'albo pretorio online. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'articolo 12 del D. Lgs. n. 285/1992.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285/1992 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla sua adozione e con le formalità stabilite all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, comunico inoltre che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia entro il termine di 60 giorni dalla notifica (o comunque dalla piena conoscenza da parte dei destinatari), ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Sondrio, 04/05/2026

IL DIRIGENTE
Ing. Antonio Rodondi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

Responsabile del servizio: Ing. Sara Fortini (tel. 0342 531321)

RUP: Ing. Angelo Colombi (tel. 0342 531214)

Direttore dei lavori: geom. Simone Spandrio (tel. 0342 531267)